Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII | **Roma — Venerdì, 23 luglio 1926** | **Numero 169**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: Dino Sforzini. — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zaculti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi. — *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 9 maggio 1926, n. 1059, che stabilisce le sanzioni contro coloro che deteriorano le carrozze in servizio sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 28 giugno 1926, n. 148, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 3, comma 1°, dove è detto: « di cui all'art. 1, o a titolo », deve invece dirsi: « di cui all'art. 1, e a titolo », come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1536.**

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 1222.

Approvazione del regolamento relativo alla facoltà del Ministro per la pubblica istruzione di delegare a funzionari dipendenti la competenza ad assumere impegni sul bilancio dello Stato e a firmare i titoli di spesa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dai Ministri proponenti, relativo alla facoltà del Ministro della pubblica istruzione di delegare a funzionari dipendenti la competenza ad assumere impegni sul bilancio dello Stato e a firmare i titoli di spesa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 93. — COOP

Regolamento relativo alla facoltà del Ministro per la pubblica istruzione di delegare a funzionari dipendenti la competenza ad assumere impegni sul bilancio dello Stato e a firmare titoli di spesa.

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione può delegare ai Direttori generali e Direttori capi di Divisioni autonome, e, in caso di assenza o d'impedimento, al funzionario più anziano del grado immediatamente inferiore, ciascuno per gli affari di propria competenza, l'assunzione di impegni di spese che non superino, singolarmente, le L. 50,000 e siano regolate da leggi organiche, o si riferiscano ad aperture di credito a favore di funzionari delegati nei casi consentiti dalle disposizioni di contabilità generale dello Stato ed in conformità della legge di bilancio. Il detto limite è elevato a L. 100,000 per le aperture di credito relative al pagamento delle retribuzioni al personale avventizio e salariato.

Restano comunque esclusi dalla facoltà di delega di cui sopra gli atti riguardanti l'approvazione dei contratti, quelli con cui si autorizzano missioni e spese casuali e quelli con cui si concedono sussidi e premi di operosità.

Art. 2.

Il Ministro, con suo decreto da registrarsi alla Corte dei conti, designa nominativamente i funzionari di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

In applicazione dell'articolo 281 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, il Ministro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, può delegare ai funzionari di cui all'art. 1 ed ai Direttori capi di divisione la firma dei titoli di spesa in esecuzione di impegni assunti in conformità delle disposizioni precedenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1537.

REGIO DECRETO 17 giugno 1926, n. 1217.

Tariffe delle semestralità da pagarsi per l'estinzione dei mutui al 6 per cento stipulati dall'Istituto italiano di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione presa nell'adunanza del 27 aprile 1926 del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto italiano di credito fondiario, società anonima con sede in Roma, con la quale si stabiliva di adottare per i nuovi mutui e corrispondenti cartelle il saggio di interesse del 6 per cento;

Vedute le tariffe per il calcolo delle semestralità per l'estinzione dei mutui al 6 per cento presentate dal predetto Istituto;

Veduto l'art. 78, penultimo capoverso, della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, e l'art. 82 del regolamento approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Veduto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1923, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che modifica il testo unico predetto;

Veduto il decreto del Ministero dell'economia nazionale di concerto con il Ministero delle finanze in data 21 ottobre 1925, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1925, che autorizza gli istituti di credito fondiario a stipulare mutui all'interesse del 6 per cento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le tariffe per il calcolo delle semestralità da pagarsi per l'estinzione dei mutui al 6 per cento dai mutuatari dell'Istituto italiano di credito fondiario, società anonima con sede in Roma, annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 88. — COOP

ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO.

Capitale statutario L. 100,000,000. Emesso e versato L. 40,000,000)

Tabella riassuntiva delle semestralità (percentuale) a pagarsi per la estinzione di mutui al 6 per cento per ogni rispettiva durata da 10 a 50 anni.

Durata		Interessi L. 3%	Tassa di R. M. L. 13.80 %	Diritti erariali L. 0,066 %	Ammortamento del capitale	Totale della semestralità	*Annotazioni*
Anni	Semestri						
10	20	3,000000	0,414000	0,066000	3,567.467	7,047.467	Le singole semestralità saranno poi integrate con l'aggiunta della provvigione per l'Istituto, a sensi dell'art. 85 del testo unico delle leggi sul credito fondiario. Per i mutui in cartelle *esigibili in valuta legale* tale provvigione non potrà essere maggiore di L. 1.
11	22	»	»	»	3,123.842	6,603.842	
12	24	»	»	»	2,757.169	6,237.169	
13	26	»	»	»	2,449.663	5,929.663	
14	28	»	»	»	2,188.615	5,668.615	
15	30	»	»	»	1,964.707	5,444.707	
16	32	»	»	»	1,770.947	5,250.947	
17	34	»	»	»	1,601.987	5,081.987	
18	36	»	»	»	1,453.666	4,933.606	
19	38	»	»	»	1,322.699	4,802.699	
20	40	»	»	»	1,206.456	4,686.456	
21	42	»	»	»	1,102.807	4,582.807	
22	44	»	»	»	1,010.009	4,490.009	
23	46	»	»	»	0,926.621	4,406.621	
24	48	»	»	»	0,851.444	4,331.444	
25	50	»	»	»	0,783.466	4,263.466	
26	52	»	»	»	0,721.835	4,201.835	
27	54	»	»	»	0,665.820	4,145.820	
28	56	»	»	»	0,614.798	4,094.798	
29	58	»	»	»	0,568.231	4,048.231	
30	60	»	»	»	0,525.651	4,005.651	
31	62	»	»	»	0,483.652	3,966.652	
32	64	»	»	»	0,450.877	3,930.877	
33	66	»	»	»	0,418.014	3,898.014	
34	68	»	»	»	0,387.787	3,867.787	
35	70	»	»	»	0,359.950	3,839.950	
36	72	»	»	»	0,334.288	3,814.288	
37	74	»	»	»	0,310.606	3,790.606	
38	76	»	»	»	0,288.730	3,768.730	
39	78	»	»	»	0,268.507	3,748.507	
40	80	»	»	»	0,249.795	3,729.795	
41	82	»	»	»	0,232.470	3,712.470	
42	84	»	»	»	0,216.417	3,696.417	
43	86	»	»	»	0,201.535	3,631.535	
44	88	»	»	»	0,187.728	3,667.728	
45	90	»	»	»	0,174.913	3,654.913	
46	92	»	»	»	0,163.013	3,643.013	
47	94	»	»	»	0,151.956	3,631.956	
48	96	»	»	»	0,141.679	3,621.679	
49	98	»	»	»	0,132.124	3,612.124	
50	100	»	»	»	0,123.234	3,603.234	

Roma, addì 31 maggio 1926.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1538.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1224.

Norme per il conferimento dei posti di ispettore superiore del Tesoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive variazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà conferita al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 55 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificato come segue:

« Gli ispettori superiori del Tesoro sono nominati su designazione del Consiglio di amministrazione tra i funzionari che contino non meno di tre anni di servizio effettivo nel grado di ispettore ».

I funzionari che hanno conseguito il grado di ispettore anteriormente al 1° giugno 1926 potranno essere designati per la promozione ad ispettore superiore quando contino almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 7°, quale che sia la loro anzianità nel grado di ispettore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 95 — COOP

Numero di pubblicazione 1539.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1926, n. 1225.

Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fare luogo ad alcune variazioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 445-*ter* - Costruzione in Roma della caserma per la M. V. S. N., L. 1,000,000.

In diminuzione:

Cap. n. 63 - Indennità fissa annuale agli ufficiali, ecc., L. 1,000,000.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 96 — COOP

Numero di pubblicazione 1540.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 luglio 1926, n. 1226.

Variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 e 25 giugno 1926, nn. 922 e 1065;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, ed in quello degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1926-27;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, ed in quello degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze.

In diminuzione:

Cap. n. 20 - Contributo dello Stato a favore dell'Opera di previdenza, ecc., L. 500,000.

Ministero degli affari esteri.

In aumento:

Cap. n. 60-*bis* (di nuova istituzione) - Contributo, sussidi e spese di ogni genere in occasione di terremoti nelle isole dell'Egeo, L. 500,000.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 97 — COOP

Numero di pubblicazione 1541.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1228.

Disposizioni per la promozione in soprannumero al grado 11° del gruppo C degli impiegati invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare norme speciali per la promozione di grado a favore degli impiegati di grado 12° del gruppo *C*, invalidi di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire del 1° luglio 1926 gli impiegati del grado 12° dei ruoli dei personali di gruppo *C*, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, che sieno invalidi di guerra e abbiano conseguito o conseguano il terzo aumento periodico di stipendio nel grado stesso, potranno essere promossi in soprannumero, per anzianità congiunta al merito, al grado 11° del medesimo ruolo, ferme le promozioni conferibili, secondo le norme in vigore, in dipendenza di vacanze di posti.

Le promozioni di cui al precedente comma sono disposte con riserva di anzianità a favore degli invalidi di guerra che precedono in ruolo e che non abbiano conseguito il terzo aumento periodico di stipendio.

Salvo il disposto di cui al successivo art. 2, gli impiegati promossi in base al primo comma del presente articolo e quelli che ottengano la promozione al grado 11° in applicazione delle altre norme ora vigenti saranno collocati nel grado stesso secondo l'ordine determinato rispettivamente dalla data del compimento del terzo aumento periodico di stipendio nel grado 12° e da quella in cui si siano resi vacanti i posti nel grado 11°.

In corrispondenza ai posti conferiti in soprannumero in base al primo comma del presente articolo saranno lasciati vacanti altrettanti posti del grado 12°.

Art. 2.

Gli impiegati che, alla prima attuazione del presente decreto, conseguano la promozione in base al primo comma dell'articolo precedente, sono collocati in ruolo dopo gli impiegati che ottengano la promozione a mente delle disposizioni in vigore, ai posti del grado 11° vacanti al 1° luglio 1926.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili al personale delle cessate Amministrazioni austro-ungarica e fiumana.

Le promozioni conferite a norma del primo comma del precedente articolo 1 non sono però computabili agli effetti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 99 — COOP

Numero di pubblicazione 1542.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1227.

Conferma per gli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1930-31 delle spese straordinarie di 200 milioni autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di confermare, per un altro quadriennio, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegnazione straordinaria autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923, è confermata nello stesso importo, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1930-31 e, con la legge del bilancio, verrà annualmente ripartita fra i vari titoli di spesa.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 98 — COOP

Numero di pubblicazione 1543.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1229.

1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 1° luglio 1926, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

La dotazione del capitolo 454 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1925-26, relativo a contributi e sovvenzioni ad Enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, si è manifestata insufficiente a provvedere al pagamento di tutte le spese da sostenere fino alla fine dell'esercizio stesso. Ciò stante, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di aumentare di L. 220,000 il fondo stanziato al detto capitolo, prelevando la somma dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che mi onoro di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Ritenuto che il fondo di riserva per le spese impreviste, risulta inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di L. 220,000, da inscrivere al capitolo n. 454: « Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi e altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso, per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 100 — COOP

Numero di pubblicazione 1544.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1231.

Norme per la retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento per l'applicazione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1926 la tabella *B*, allegata al testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, numero 2114, è sostituita dalla seguente:

Retribuzioni mensili degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali.

GRUPPI		Classi delle retribuzioni mensili		Aumenti quadriennali delle retribuzioni	
N. d'ordine	Denominazione	Minima Lire	Massima Lire	Numero	Misura Lire
A) Magazzini generali di Trieste.					
B) Servizio di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale.					
1	Incaricati superiori	800 —	1100 —	4	75
2	Incaricati	700 —	940 —	4	60
	Incaricati inferiori	600 —	780 —	4	45
C) Altri servizi pubblici.					
3	Capi incaricati	325 —	375 —	2	25
4	Incaricati	235 —	295 —	3	20

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1926 la tabella n. 6 allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, numero 2262, è sostituita dalla seguente:

Progressione, per gruppi e sottogruppi, delle retribuzioni mensili degli incaricati stabili.

Classi delle retribuzioni mensili	GRUPPI E SOTTOGRUPPI				
	A) *Magazzini generali di Trieste* B) *Servizio di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale*			C) *Altri servizi pubblici*	
	I	II		III	IV
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Capi incaricati	Incaricati
1ª	800 —	700 —	600 —	325 —	235 —
2ª	875 —	760 —	645 —	350 —	255 —
3ª	950 —	820 —	690 —	375 —	275 —
4ª	1025 —	880 —	735 —	—	295 —
5ª	1100 —	940 —	780 —	—	—

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 102 — COOP

Numero di pubblicazione 1545.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1230.

3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 9 luglio 1926, sul decreto che autorizza una 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Allo scopo di incoraggiare lo sviluppo delle colonie rurali di giovani lavoratori, il Governo della Maestà Vostra ha deliberato la erogazione di sussidi alle colonie medesime, aumentando di L. 20,000 lo stanziamento del capitolo 54 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, per il corrente esercizio finanziario.

Il maggiore stanziamento occorrente può essere prelevato dal fondo di riserva delle spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 450,000, rimane disponibile la somma di L. 29,550,000:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di L. 20,000, da inscrivere al capitolo n. 54: « Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 101 — COOP

Numero di pubblicazione 1546.

REGIO DECRETO 17 giugno 1926, n. 1234.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità della erezione di una Stele romana e della costruzione della rampa di accesso alla medesima a delimitazione delle zone sacre di guerra in territorio del comune di Cimego 1° (provincia di Trento).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità l'erezione di una Stele romana e la costruzione della rampa di accesso alla medesima a delimitazione delle zone sacre di guerra, in territorio del comune di Cimego 1° (provincia di Trento).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 105 — COOP

Numero di pubblicazione 1547.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1232.

Norme per le promozioni nel personale dell'Amministrazione del fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 85 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 43 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I posti attualmente vacanti nei singoli gradi dei ruoli del personale dell'Amministrazione del fondo per il culto di cui alla tabella n. 19 dell'allegato II e alla tabella n. 14 del l'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, possono essere ricoperti per intero mediante promozioni ed assunzioni di nuovo personale, osservate le norme vigenti.

I posti che si renderanno successivamente vacanti, per qualsiasi causa, nei ruoli stessi, potranno essere ricoperti per non oltre la metà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 103 — COOP

Numero di pubblicazione 1548.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1236.

Abrogazione del R. decreto 11 settembre 1925, n. 1660, col quale fu disposta la soppressione di uno dei depositi allevamento cavalli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 213, che, in applicazione dell'art. 36 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, fissa il numero dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta;
Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1513, che aumenta un deposito allevamento cavalli;
Visto il R. decreto 11 settembre 1925, n. 1660, che dispone per la soppressione di un deposito allevamento cavalli;
Visto il R. decreto 27 dicembre 1925, n. 2407, col quale venne differita la disposta soppressione di un deposito allevamento cavalli;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato il R. decreto 11 settembre 1925, n. 1660, col quale fu disposta la soppressione di uno dei depositi allevamento cavalli di cui ai precedenti Regi decreti 4 febbraio 1923, n. 213, e 9 luglio 1923, n. 1513.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 107 — COOP

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1926.

Norme per le operazioni di fecondazione artificiale a scopo di piscicoltura.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 14 e 17 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486;
Riconosciuta la necessità di stabilire norme e garenzie generali per la concessione dei permessi di pesca, nelle epoche di divieto, a scopo di piscicoltura, e di commercio dei pesci allo stesso scopo utilizzati;
Sentito il Comitato consultivo per la pesca;

Decreta:

Art. 1.

Le società ed associazioni di pesca, gli stabilimenti privati di piscicoltura, ed ogni altro Ente o privato, che intendono eseguire operazioni di fecondazione artificiale a scopo di piscicoltura; con facoltà di vendere o commerciare i pesci che abbiano servito a tali operazioni, debbono far domanda al Ministero dell'economia nazionale per essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 14 del regolamento, approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486.

Ciascuna domanda deve indicare:

a) la specie dei riproduttori da catturare;
b) il corso o lo specchio d'acqua, con precisione delimitati, ove sarà esercitata la pesca;
c) la ubicazione, la potenzialità e le principali caratteristiche dell'incubatorio, da servire per l'esclosione delle uova;
d) il nome delle persone che eseguiranno le operazioni di fecondazione artificiale;

e) ogni altro elemento che il richiedente credesse di esporre.

Art. 2.

Il Ministero dell'economia nazionale, dopo assunte informazioni ed eseguiti accertamenti sui singoli richiedenti, sulle circostanze esposte nella domanda, e sulla capacità delle persone che vogliono eseguire le operazioni di fecondazione, procede alla iscrizione del richiedente nell'elenco, e ne dà comunicazione al Prefetto della Provincia, in cui trovasi il corso o lo specchio d'acqua.

Art. 3.

Coloro che hanno ottenuto l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente articolo, per poter pescare in tempo di divieto, debbono, non più tardi di un mese dall'inizio della campagna ittiogenica, chiedere al Prefetto competente il permesso di cui all'art. 17 del regolamento citato.

Art. 4.

Per le operazioni di pesca e durante la fecondazione, debbono essere osservate le norme contenute nei vigenti regolamenti e specialmente:

1° utilizzare tutti gli esemplari catturati per eseguire le fecondazioni, provvedendo, ove occorra, alla stabulazione degli individui non maturi;

2° curare, dopo eseguita la fecondazione artificiale, che ogni riproduttore, sia provvisto dello speciale contrassegno per la libera vendita, mercè l'apposita pinza in consegna alla Regia guardia pesca od ai Reali carabinieri locali;

3° sospendere la pesca, appena raggiunta la saturazione dei mezzi di incubazione a disposizione, e consegnare immediatamente il permesso alla Regia guardia pesca od ai Reali carabinieri locali, che lo restituiranno al Prefetto;

4° segnare in apposito registro, di cui a fine della campagna ittiogenica invieranno copia al Ministero dell'economia nazionale, il numero ed il peso, divisi per sesso, dei riproduttori che servirono alla fecondazione artificiale, nonchè il numero delle uova ottenute;

5° le Regie guardie pesca, gli agenti della forza pubblica, i guardia pesca giurati, i rappresentanti dei Regi stabilimenti ittiogenici, e le persone che abbiano avuto incarichi ispettivi dall'Amministrazione centrale potranno controllare, in qualsiasi momento, la pesca dei riproduttori, gli incubatori, e presenziare a tutte le altre operazioni di allevamento artificiale.

Art. 5.

Salvo l'applicazione di maggiori sanzioni stabilite in altre leggi, sarà immediatamente ritirato il permesso a coloro, che non ottemperino scrupolosamente alla osservanza del presente decreto, e delle norme vigenti sulla pesca. Essi saranno radiati dall'elenco di cui al precedente art. 2 senza che sia possibile la iscrizione per un periodo di almeno due anni.

Art. 6.

I direttori dei Regi stabilimenti ittiogenici curano personalmente od a mezzo degli impiegati dipendenti, che le operazioni ittiogeniche siano eseguite con le norme indicate e proporranno al Ministero la radiazione dall'elenco col conseguente ritiro dei permessi di coloro, che in qualsiasi maniera commettano infrazioni.

Art. 7.

I Prefetti del Regno ed i direttori dei Regi stabilimenti ittiogenici sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che verrà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 21 luglio 1926, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1215, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 20 luglio 1926, n. 166, concernente la concessione di agevolazioni tributarie al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ed all'Istituto nazionale dei cambi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 16 luglio 1926 in Orroli, provincia di Cagliari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 3).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data della ricevuta: 2 novembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Fusilli Antonio fu Matteo Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 7 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 15 luglio 1926.

Francia	74.60	New York	29.578
Svizzera	571.67	Dollaro Canadese	29.58
Londra	143.846	Oro	570.73
Olanda	11.95	Belgrado	53.75
Spagna	470.37	Budapest (pengö)	0.0419
Belgio	69.43	Albania (Franco oro)	5.72
Berlino (Marco oro)	7 —	Norvegia	6.48
Vienna (Schillinge)	4.22	Polonia (Sloty)	—
Praga	87.125	Rendita 3,50 %	67 —
Romania	13.75	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	149.65	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso Argentino oro	27.36	Consolidato 5 %	91.85
Peso Argentino carta	12.04	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.375

Media dei cambi e delle rendite del 16 luglio 1926.

Francia	70.34	New York	29.783
Svizzera	576.53	Dollaro Canadese	29.77
Londra	144.727	Oro	574.67
Olanda	12 —	Belgrado	52.75
Spagna	472.50	Budapest (pengö)	0.042
Belgio	68.53	Albania (Franco oro)	576 —
Berlino (Marco oro)	7.107	Norvegia	6.53
Vienna (Schillinge)	4.225	Polonia (Sloty)	—
Praga	87.85	Rendita 3,50 %	66.825
Romania	13.70	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	151.70	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso Argentino oro	27.80	Consolidato 5 %	91.60
Peso Argentino carta	12.23	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.25

Media dei cambi e delle rendite del 19 luglio 1926.

Francia	64.68	New York	29.979
Svizzera	579.33	Dollaro Canadese	30.02
Londra	145.608	Oro	578.45
Olanda	12.10	Belgrado	53 —
Spagna	472.32	Budapest (pengö)	0.042
Belgio	69.87	Albania (Franco oro)	578 —
Berlino (Marco oro)	7.131	Norvegia	6.55
Vienna (Schillinge)	4.25	Polonia (Sloty)	—
Praga	88.50	Rendita 3,50 %	66.75
Romania	13.75	Rendita 3.50 % (1902)	60.50
Russia (Cervonetz)	153.05	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso Argentino oro	27.84	Consolidato 5 %	90.90
Peso Argentino carta	12.25	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.05

Media dei cambi e delle rendite del 20 luglio 1926.

Francia	63.80	New York	30.415
Svizzera	590.75	Dollaro Canadese	30.44
Londra	148.066	Oro	586.87
Olanda	12.25	Belgrado	54 —
Spagna	482.50	Budapest (pengö)	0.0425
Belgio	69.04	Albania (Franco oro)	590 —
Berlino (Marco oro)	7.283	Norvegia	6.67
Vienna (Schillinge)	4.31	Polonia (Sloty)	—
Praga	90.25	Rendita 3,50 %	66.05
Romania	13.75	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	154.20	Rendita 3 % lordo	42.675
Peso Argentino oro	28.12	Consolidato 5 %	90.45
Peso Argentino carta	12.37	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.25

Media dei cambi e delle rendite del 21 luglio 1926.

Francia	65.46	New York	30.797
Svizzera	603.33	Dollaro Canadese	30.87
Londra	149.939	Oro	594.24
Olanda	12.55	Belgrado	55 —
Spagna	487.50	Budapest (pengö)	0.0435
Belgio	68.50	Albania (Franco oro)	590 —
Berlino (Marco oro)	7.375	Norvegia	6.80
Vienna (Schillinge)	4.39	Polonia (Sloty)	—
Praga	91.85	Rendita 3,50 %	65.90
Romania	13.725	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	156.20	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso Argentino oro	28.70	Consolidato 5 %	89.775
Peso Argentino carta	12.63	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.70

Media dei cambi e delle rendite del 22 luglio 1926.

Francia	70.48	New York	30.812
Svizzera	597.60	Dollaro Canadese	30.81
Londra	149.703	Oro	594.53
Olanda	12.38	Belgrado	55.25
Spagna	482.12	Budapest (pengö)	0.0432
Belgio	72.33	Albania (Franco oro)	594 —
Berlino (Marco oro)	7.356	Norvegia	6.74
Vienna (Schillinge)	4.345	Polonia (Sloty)	—
Praga	90.87	Rendita 3,50 %	66.15
Romania	13.60	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	158.35	Rendita 3 % lordo	42 —
Peso Argentino oro	28.70	Consolidato 5 %	90.15
Peso Argentino carta	12.625	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.10

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di febbraio 1926*

OPERAZIONI ORDINARIE (libretti nominativi e di beneficenza).

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di febbraio	—	41,958	21,070	20,888	197,382	196,373
Mesi precedenti	—	49,567	27.229	22 338	254.771	208,[illegible]95
Somme totali dell'anno in corso	—	91,525	48,299	43,226	452.153	405,068
Anni 1876-1925	10,850	27,180,550	20,139,821	7,040.729	126,495,560	99.080,181
Somme complessive	10,850	27.272,075	20,188,120	7,083.955	126,947,713	99,485,249

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di febbraio	197,844,294.40	—	197,844,294.40	273,622,895.01	
Mesi precedenti	248,680,192.82	—	248,680,192.82	297,960,482.70	
Somme totali dell'anno in corso	446,524,487.22	—	446.524,487.22	571,583,377.71	(1) 9,911,534,224.14
Anni 1876-1925	40,862,077,365.62	2,451,926,675.25	43,314,004,040.87	33,281,376,926 24	
Somme complessive	41,308,601,852.84	2,451,926,675.25	43,760,528,528.09	33,852,960,303.95	

(1) Compresi i premi dell'anno 1923. — Il credito della beneficenza è di L. 57,083,916.67.

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di febbraio	—	699	211	488	2,812	2,640
Mesi precedenti	—	810	164	646	3,252	2,681
Somme totali dell'anno in corso	—	1,509	375	1,134	6,064	5.321
Anni 1915-1925	402	70,652	29,708	40,944	264.205	241,678
Somme complessive	402	72,161	30,083	42,078	270,269	246,999

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di febbraio	2,162,381.25	—	2,162,381.25	2,203,893.39	
Mesi precedenti	2,711,047.10	—	2,711.047.10	2,570,705.56	
Somme totali dell'anno in corso	4,873,428.35	—	4,873,428.35	4,774,598.95	98,829.40
Anni 1915-1925	188,527,795.85	4,127,084.91	192,654,880.76	160,488,586.92	(1) 32,200,293.84
Somme complessive	193,401,224.20	4,127,084.91	197,528,309.11	165,263,185.87	32,299,123.24

(1) Compresi i premi dell'anno 1923.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI.

Buoni in Lire Italiane.

	QUANTITÀ DEI BUONI								MOVIMENTO DEI CAPITALI		
	Emessi				Pagati						
	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare
Mese di febbraio	16,325	11,529	25,962	4,371	6,551	5,388	12,583	1,018	55,214,000 —	21,022,100 —	34,191,900 —
Mesi precedenti.	20,350	15,236	36,743	5,531	6,861	5,870	13,994	1,002	74,051,000 —	22,625,100 —	51,425,900 —
Somme totali dell'anno in corso	36,675	26,765	62,705	9,902	13,412	11,258	26,577	2,020	129,265,000 —	43,647,200 —	85,617,800 —
Anno 1925	152,846	146,320	377,570	18,473	34,300	29,611	66,635	1,943	558,379,600 —	94,585,500 —	463,794,100 —
Somme complessive. . .	189,521	173,085	440,275	28,375	47,712	40,869	93,212	3,963	687,644,600 —	138,232,700 —	549,411,900 —

	CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di febbraio		194,211.40		
Mesi precedenti		201,299.80		
Somme totali dell'anno in corso	6,276,024.40	395,511.20	5,375,655 —	554,787,555 —
Anno 1925		504,858.20		
Somme complessive.		900,369 40		

Buoni in Lire Sterline (taglio unico di 100 sterline).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di febbraio	15	79	75 —	395			1.11,6		
Mesi precedenti.	70	12	350 —	60			6,0		
Somme totali dell'anno in corso.	85	91	455 —	455	3,945 —	23.5,2	1.17,6	21.6,8	3966.6,8
Anno 1925	797	2	3,985 —	10			1,0		
Somme complessive. . .	882	93	4,410 —	465			1.18,6		

Buoni in Dollari (taglio unico 100 dollari).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di febbraio	43	21	4,300 —	2,100 —	2,200 —		10 —		
Mesi precedenti	57	31	5,700 —	3,100 —	2,600 —		10 —		
Somme totali dell'anno in corso	100	52	10,000 —	5,200 —	4,800 —	334.40	20 —	300.90	53,600.90
Anno 1925	549	64	54,900 —	6,400 —	48,500 —		13 50		
Somme complessive . .	649	116	64,900 —	11,600 —	53,300 —		33.50		

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di febbraio. . . .	1,846	1,341	505	2,534	4,467,838.23	2,788	5,073,546.33	
Mesi precedenti	1,958	1,463	495	2,668	5,991,956.80	2,767	4,362,713.46	1,023,535.24
Somme totali dell'anno in corso	3,804	2,804	1,000	5,202	10,459,795.03	5,555	9,436,259.79	
Anni 1883-1925	405,343	268,367	136,976	1,754,357	1,280,711,552.64	2,492,444	1,199,462,567.07	81,248,985.57
Somme complessive .	409,147	271,171	137,976	1,759,559	1,291,171,347.67	2,497,999	1,208,898,826.86	82,272,520.81

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (1).

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di febbraio. . . .	1,825	8,140		3,671	29,915,993.20	8,088	67.257,252.35	
Mesi precedenti	3,234	7,195		4,280	35,834,160.57	7,247	56,264,324.57	
Somme totali dell'anno in corso	5,059	15,335	470,285	7,951	65,750,153.77	15.335	123,521,576.92	3,642,218,258.76
Anni 1890-1925	1,358,826	878,265		2,131,916	6,699.373,759.76	717,371	2,667,722,921.59	
Somme complessive .	1,363,885	893,600		2,139,867	6,765,123,913.53	732,706	2,791,244,498.51	

(1) Le cifre del presente specchietto sono già comprese in quelle delle operazioni ordinarie.

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719, per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di febbraio.	78
Mesi precedenti	132
Somma dell'anno in corso . . .	210
Anni 1909-1925	4,701,145
Somma complessiva . . .	4,701 355

Rimasti in corso N. 163,072

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di febbraio	—
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1925	8,643,737.31
Somma complessiva . . .	8,643,737.31

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore non stabile di clinica ostetrica presso la Regia università di Sassari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta:

E' aperto il concorso al posto di professore non stabile di clinica ostetrica presso la Regia università di Sassari.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata da L. 3, entro il giorno 30 settembre 1926.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;

2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in 10 esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

7° la quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai nn. 1°, 2° 3° e 4° debbono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 2°, 3° e 4° debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2°, 3° e 4°. Deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in 5 copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parte di esse, o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) debbono essere inviate al Ministero, Direzione generale per l'istruzione superiore, in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato inoltre un elenco in 10 copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª, dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 20 luglio 1926.

Il Ministro: FEDELE.

Concorso al Premio Francolini per giovani nati nella provincia di Firenze.

E' aperto il concorso al Premio Francolini, istituito per i giovani nati nella provincia di Firenze e da conferirsi con le norme indicate nel regolamento approvato con decreto Ministeriale del 27 giugno 1910.

I concorrenti dovranno presentare, entro il 15 agosto 1926 al preside del Regio liceo Dante in Firenze, oltre alla domanda in carta legale, i documenti seguenti:

1° atto di nascita, da cui risulti che il concorrente è nato nella provincia di Firenze;

2° diploma di maturità classica, ottenuto nella sessione di luglio 1926, in un liceo governativo;

3° certificato di aver riportato non meno di 8 decimi negli esami finali di fisica e di matematica.

Il concorso sarà per esame che avrà luogo non oltre il mese di ottobre 1926, e, possibilmente, durante la sessione autunnale degli esami di maturità classica.

L'esame verterà, in quest'anno, sopra un tema di matematica allo svolgimento del quale saranno assegnate otto ore. La Commissione esaminatrice indicherà ai concorrenti il giorno della prova e l'ora.

L'importo di detto premio per l'anno 1926 sarà di L. 400, un altro premio di L. 100 si conferirà al giovane studente di terzo anno del suddetto liceo che avrà riportato il miglior numero dei punti complessivamente nelle materie studiate e che verrà designato dal Collegio dei professori.

Firenze, 1° luglio 1926.

Il Regio provveditore: M. TORTONESE.

Concorso ad 11 borse di studio di Fondazione Marco Besso.

E' aperto il concorso a undici borse di studio.

Tre per giovani laureati nelle università o diplomati nelle scuole superiori, delle quali:

una per studi di perfezionamento da farsi all'estero, nella misura che sarà stabilita nel momento dell'assegnazione, ma non inferiore a L. 12,000 annue;

due di L. 6000 ciascuna per studi di perfezionamento in elettrotecnica od in agronomia da farsi in Italia.

Otto di L. 2000 ciascuna, delle quali:

quattro per studenti di università o di istituti superiori;

quattro per studenti di scuole medie superiori.

Possono concorrere a dette borse di studio i giovani di ambo i sessi aventi i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano;

2° non aver compiuto il 30° anno di età;

3° essere di condotta incensurata.

Le domande dovranno essere presentate alla segreteria della Fondazione non più tardi del 30 settembre prossimo insieme ai seguenti documenti:

1° atto di nascita:

2° certificato di cittadinanza;

3° certificato di laurea o diploma;

4° certificato dei punti riportati negli esami nell'istituto già frequentato;

5° certificato penale;

6° certificato di buona condotta;

7° certificato relativo allo stato economico del concorrente e della sua famiglia.

I concorrenti potranno aggiungere alla domanda i titoli o lavori che riterranno utili al conseguimento delle borse di studio.

I concorrenti dovranno indicare per l'ammissione alle borse di studio nell'interno l'istituto che si propongono di frequentare e la materia che formerà oggetto dei loro studi, e i concorrenti alla borsa di studio per l'estero dovranno presentare un programma sommario dello scopo del viaggio che intendono intraprendere, e dell'Istituto estero in cui si propongono di perfezionarsi.

Per ogni altra notizia dirigersi alla segreteria della Fondazione.

Roma, 26 giugno 1926.

Il Consiglio direttivo.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di segretario-economo nella Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1926, registro n. 1, Ministero economia nazionale, foglio n. 392, con il quale è approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario-economo nella Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di istituto commerciale o di un istituto tecnico Regio o pareggiato;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 30 fatto alla Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure.

10° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli esami consistono in una prova scritta di italiano, una prova scritta di computisteria e ragioneria, una prova pratica di calligrafia e dattilografia, una prova orale di nozioni di diritto civile ed amministrativo, di computisteria e ragioneria, di legislazione relativa all'insegnamento commerciale. E' titolo di preferenza la conoscenza della stenografia

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 7000 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1700 ad una indennità per responsabilità amministrative, ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio da esso conseguita nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato al posto al quale concorre.

I concorrenti dichiarati idonei possono in ordine di graduatoria, essere nominati segretari-economi in altre Regie scuole medie commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione della scuola, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che al posto vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a 2 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 18 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di applicato di segreteria nel Regio istituto commerciale di Biella.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, numero 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. 4, Ministero industria, commercio e lavoro, foglio n. 381, con il quale è stato approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Biella;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di applicato di segreteria nel Regio istituto commerciale di Biella.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano la licenza di scuola complementare o titolo equipollente.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta di italiano;

una prova orale di aritmetica e di pratica d'ufficio con speciale riguardo alla segreteria di una scuola commerciale;

una prova di calligrafia e di scrittura a macchina.

Sarà titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Gli aspiranti debbono far pervenire alla segreteria del Regio istituto commerciale di Biella in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la loro domanda in carta bollata da L. 3, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° diploma di licenza di scuola complementare Regia o pareggiata o titolo equipollente;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato generale penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

7° fotografia debitamente legalizzata;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 30 fatto al Regio istituto commerciale di Biella.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente bando.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti 3, 4, 5 coloro che abbiano già un ufficio di ruolo nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e gli impiegati di ruolo dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei documenti presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria del Regio istituto commerciale di Biella.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziati i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura della Scuola la quale non assume nessuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso al candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta ai giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati secondo l'ordine della graduatoria.

Il vincitore del concorso sarà nominato in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 5600 aumentabile con quattro aumenti triennali fino a L. 7000, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1400 ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già impiegato di ruolo dello Stato, si tiene conto negli aumenti periodici dell'anzianità da esso conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado corrispondente a quello assegnato agli applicati delle Regie scuole medie commerciali.

Roma, addì 18 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di italiano e nozioni di diritti e doveri nella Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto del 28 maggio 1915, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1926, registro n. 1, Ministero economia nazionale, foglio 392, col quale fu approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di italiano e nozioni di diritti e doveri nella Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in lettere o diploma di magistero;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto alla Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo, e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi ragione verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 9500 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2100 ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori delle Regie scuole commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altre Regie scuole commerciali, su proposta o con il consenso del Consiglio di amministrazione della Scuola purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del presente decreto.

Roma, addì 18 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.